

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania inteso a disciplinare alcune questioni doganali generali

Conchiuso il 21 novembre 1958
Entrato in vigore il 1° maggio 1960

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Con l'entrata in vigore della dichiarazione d'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio² (GATT) e degli elenchi delle concessioni svizzere e germaniche, allegati al medesimo, cessano d'avere effetto:

L'allegato A dell'accordo doganale del 20 dicembre 1951³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della quarta aggiunta a questo accordo, del 1° novembre 1957⁴ escluse le disposizioni sul traffico di perfezionamento dei tessuti «Prescrizioni concernenti la sezione XI», comprese le note dall'1 al 5;

L'allegato B all'accordo doganale del 20 dicembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della seconda aggiunta a questo accordo, del 4 dicembre 1953⁵.

Art. 2

Qualora l'una o le due Parti contraenti cessassero d'essere sottoposte agli obblighi dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio⁶ (GATT), le concessioni doganali che avevano convenuto nell'ambito del medesimo continueranno ad avere effetto, a contare da quel momento, tra le Parti contraenti, per i prodotti svizzeri e germanici.

RU 1960 421

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

³ RS 0.632.613.6

⁴ [RU 1959 237]. Queste disp. sono abrogate (n. 7 dell'acc. del 1° ago. 1969 – RS 0.631.146.21).

⁵ [RU 1954 865]

⁶ RS 0.632.21

Art. 3

Il presente accordo entra in vigore alla data prevista nell'articolo 1. Qualora esso fosse disdetto, si applicheranno le disposizioni dell'articolo XI dell'accordo doganale germano-svizzero del 20 dicembre 1951⁷. In deroga alle disposizioni di quell'accordo, la disdetta per il 31 dicembre 1961, potrà essere data con un preavviso di tre mesi.

Art. 4

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera con un trattato di unione doganale⁸. Esso è inoltre applicabile al «Land Berlin», eccetto che la Repubblica federale di Germania non faccia al Governo svizzero una dichiarazione contraria, durante i tre mesi che seguiranno la sua entrata in vigore.

Art. 5

Il presente accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Bonn.

Fatto a Ginevra, il 21 novembre 1958, in doppio esemplare.

(Seguono le firme)

⁷ RS 0.632.613.6

⁸ RS 0.631.112.514